

## Ravvedimento Operoso I.C.I.

L'Art. 13 del D.Lgs. 18.12.1998 n.472 e s.m.e i. consente di regolarizzare, attraverso il ravvedimento operoso, la posizione del contribuente nel caso di mancato pagamento o mancata presentazione della dichiarazione o della denuncia di variazione.

In tal modo vi è una riduzione automatica delle misure minime delle sanzioni applicabili, purchè il contribuente non abbia avuto formale conoscenza dell'inizio dell'attività di accertamento.

Per perfezionare il ravvedimento operoso è necessario che vi sia il contestuale pagamento dell'imposta, se dovuta, della sanzione ridotta e degli interessi moratori, calcolati con maturazione giornaliera e computati dal giorno in cui l'adempimento avrebbe dovuto essere effettuato, fino al giorno in cui il pagamento viene eseguito.

### Si precisa che gli interessi sono dovuti nel seguente modo:

- interessi 1% dal 01.01.2010 al 31.12.2010
- interessi 1,5% dal 01.01.2011

la formula applicabile risulta, dunque, essere la seguente:

interessi dal \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_\_\_ al 31/12/2010 : =  $\frac{(\text{imposta} \times 1 \times \text{giorni})}{36500}$

interessi dal 01/01/2011 al \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_\_\_ : =  $\frac{(\text{imposta} \times 1,5 \times \text{giorni})}{36500}$

### Le sanzioni si applicano nelle seguenti misure:

- **sanzione del 3%** (30% ridotto ad 1/10) se il pagamento dell'imposta dovuta viene effettuato entro 30 giorni dalla scadenza;
- **sanzione del 3,75%** (30% ridotto ad 1/8) se il pagamento dell'imposta dovuta viene effettuato oltre 30 giorni dalla scadenza;
- **sanzione del 10%** (100% ridotto ad 1/10) con un minimo di €. 5,16 da versare se la dichiarazione viene presentata entro 90 giorni dalla scadenza;
- **sanzione del 12,5%** (100% ridotto ad 1/8) con un minimo di €. 6,45 da versare se la dichiarazione viene presentata entro un anno dalla scadenza.

**In tutti i casi di ravvedimento operoso il pagamento va effettuato utilizzando lo stesso modulo previsto per il pagamento dell'I.C.I. in autotassazione, indicando la dicitura "Ravvedimento operoso".**

**Nella compilazione del modulo va indicato l'importo corrispondente alla sola imposta nelle caselle dedicate alle voci "aree fabbricabili", "abitazione principale", "altri fabbricati", senza la maggiorazione della sanzione e degli interessi, mentre l'indicazione della somma da versare deve essere comprensiva di sanzione e interessi.**